REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 1940 del 21 dicembre 2018

FEASR

REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	***REG UE 1305/2013, Art. 17***
codice misura	**4** Investimenti in immobilizzazioni materiali
codice sottomisura	**4.1** Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
codice tipo intervento	**4.1.1** Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola: Interventi di ammodernamento e riconversione degli impianti irrigui finalizzati al risparmio della risorsa idrica
Autorità di gestione	*Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste*
Struttura responsabile di misura	*Direzione Agroalimentare*

Testo coordinato alla DGR n. 163 del 22/02/2019 e DGR n. 298 del 19/03/2019

PSR VENETO 2014-2020

ALLEGATO B DGR n. 1940 del 21 dicembre 2018

INDICE

1. Descrizione generale 75
1.1. Descrizione tipo intervento 75
1.2. Obiettivi 75
1.3. Ambito territoriale di applicazione 75
2. Beneficiari degli aiuti 75
2.1. Soggetti richiedenti 75
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti 75
3. Interventi ammissibili 77
3.1. Descrizioni interventi 77
3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi 77
3.3. Impegni a carico dei beneficiari 79
3.4. Vincoli e durata degli impegni 79
3.5. Spese ammissibili 79
3.6. Spese non ammissibili 79
3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi 79
3.8. Requisiti obbligatori 80
4. Pianificazione finanziaria 80
4.1. Importo finanziario a bando 80
4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto 80
4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa 80
4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni 80
4.5. Riduzioni e sanzioni 81
5. Criteri di selezione 81
5.1 Criteri di priorità e punteggi 81
5.2 Condizioni ed elementi di preferenza 85
6. Domanda di aiuto 85
6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto 85
6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto 85
7. Domanda di pagamento 87
7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento 87
7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento 87
8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari 87
9. Informativa trattamento dati personali 87
10. Informazioni, riferimenti e contatti 88
11. ALLEGATI TECNICI 89
11.1 Allegato tecnico - Contenuti minimi del corso per il riconoscimento della sufficiente professionalità 89
11.2 Allegato tecnico - Tabella delle Produzioni Standard (Reg. (CE) N. 1242/2008) 89
11.3 Allegato tecnico – Tabella degli interventi ammissibili 92
11.4 Allegato tecnico - Calcolo del Risparmio idrico potenziale e riduzione effettiva dell'utilizzo dell'acqua irrigua. Contenuti e schema di relazione da presentarsi in allegato alla domanda di sostegno ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
11.5 Allegato tecnico - Metodo di verifica del risparmio idrico effettivo (RIE) in distretti irrigui con stato " NON BUONO" del corpo idrico in termini di quantità di acqua – TEST di misurazione e schema di relazione da presentarsi in allegato alla domanda di pagamento del saldo.Errore. Il segnalibro non è definito.
11.6 Allegato tecnico – Elenco dei comuni ricompresi nei Distretti irrigui veneti (DGR 1856/2015 e DGR 1415/2018 e dei relativi fogli catastali,), suddivisi per tipologia di corpo idrico superficiale (Buono o Non buono) e per Bilancio idro-climatico (BIC 1 <0 mm e BIC 2 >0 mm). 104

ALLEGATO B DGR n. 1940 del 21 dicembre 2018

1. Descrizione generale

1.1. Descrizione tipo intervento

Il tipo di intervento consiste nel sostegno agli investimenti strutturali e dotazionali nelle aziende agricole volti a favorire la riconversione e l'ammodernamento degli impianti irrigui al fine di pervenire al risparmio della risorsa idrica in conformità a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 46.
Con il presente bando vengono, pertanto, attivati gli interventi legati all'irrigazione a seguito del soddisfacimento della condizionalità ex ante tematica P5.2 "Settore delle risorse idriche" comunicata dalla Commissione dell'Unione europea, con nota Ares (2017)5687550 del 21 novembre 2017.

1.2. Obiettivi

La sottomisura 4.1, mediante il presente tipo di intervento contribuisce al perseguimento degli obiettivi relativi alla seguente Focus area del FEASR:
5a "Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura"

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dal territorio regionale ricompreso nei Distretti Irrigui, individuato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 2 ottobre 2018, che deriva dalla classificazione dei Distretti Irrigui identificati nel SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura – DM Mipaaf 31 luglio 2015) e tenendo conto della classificazione dei corpi idrici di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1856 del 12 dicembre 2015.
Secondo quanto disposto dal PSR, la limitazione ai Distretti irrigui già individuati nel territorio veneto assicura che gli interventi sostenuti non determinano l'aumento della superficie irrigata regionale.
In **Allegato tecnico 11.6**, è riportato l'elenco dei distretti irrigui veneti classificati (DGR 1856/2015 e DGR 1415/2018) con i riferimenti catastali delle superfici componenti.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1. Soggetti richiedenti

a) Agricoltori;
b) Cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

2.2.1. Criteri di ammissibilità dei soggetti
Al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve:

1. possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP.
2. possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. Tale requisito è assorbito dalla qualifica di IAP. Per il Coltivatore Diretto la competenza professionale è dimostrata alternativamente mediante:
   a) titolo di studio attinente le materie agrarie;
   b) attestato di frequenza di un corso di formazione (150 ore) finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell'ambiente; le caratteristiche del corso sono riportate nell'Allegato tecnico 11.1;
   c) svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda.

   In relazione al titolo di studio attinente le materie agrarie di cui al punto a) questo deve essere stato conseguito in Italia presso scuola statale o paritaria (secondo le norme vigenti), ovvero all'estero ma legalmente accreditato in Italia.

I diplomi quinquennali di scuola superiore riconosciuti ai fini del presente bando sono:

- diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario

Le qualifiche professionali riconosciute ai fini del presente bando sono:

- diploma triennale di qualifica professionale attinente il settore agrario;
- qualifica professionale triennale regionale di operatore agricolo (Terzo livello del Quadro Europeo delle Qualificazioni – EQF)

I titoli universitari riconosciuti ai fini del presente bando sono:

- Per le lauree triennali:
  laurea appartenente alle classi L-02 (Biotecnologie) se il corso di laurea è riferito a biotecnologie vegetali, alimentari e agro ambientali, L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L-26 (Scienze e tecnologie alimentari), L-38 (Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali).
- Per le lauree magistrali (già specialistiche):
  Laurea Magistrale o a Ciclo Unico appartenente alle classi LM-07 (Biotecnologie agrarie), LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM-70 (Scienze e tecnologie alimentari), LM-86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali), LM-73 (Scienze e tecnologie forestali ed ambientali), LM-42 (Medicina veterinaria).

3. Nel caso di società di persone, di società di capitali, di cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali, tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un amministratore e ad almeno un socio amministratore.
4. non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16

I criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti ai numeri 1. e 3. devono essere mantenuti fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate.

2.2.2. Criteri di ammissibilità dell'impresa

a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
b) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario;
c) conduzione dell'U.T.E., così come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503 e oggetto dell'intervento, ubicata nel territorio regionale;
d) dimensione economica aziendale pari ad almeno 12.000 euro di Produzione Standard totale in zona montana e ad almeno 15.000 euro di Produzione Standard totale nelle altre zone.
   L'elenco dei comuni montani è riportato nell'Allegato 9 al PSR.
   Per il calcolo della Produzione Standard si fa riferimento alla metodologia illustrata dall'Allegato IV al Reg. (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole. Per Produzione Standard si intende il valore normale della produzione lorda. La Produzione Standard è determinata, per ciascuna attività produttiva vegetale e animale, dall'indagine sulla struttura delle aziende agricole. La produzione standard totale dell'azienda equivale alla somma dei valori ottenuti per ciascuna attività produttiva moltiplicando le produzioni standard per unità per il numero di unità corrispondenti (ettari per le coltivazioni e capi per gli allevamenti).
   Gli impianti arborei devono essere a dimora al momento di presentazione della domanda di aiuto. Per le attività di allevamento viene considerata la consistenza media dichiarata. Tali condizioni saranno accertate in fase di istruttoria di ammissibilità per avvallare il valore di produzione standard risultante da fascicolo. La tabella con i valori delle Produzioni Standard predisposta da INEA e relativa alla regione Veneto è contenuta nell'Allegato tecnico 11.2.
e) [34]non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricole e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

[34] Eliminazione testo punto elenco e) *"utilizzo, ai fini dell'irrigazione, dell'acqua resa disponibile dal Consorzio di bonifica competente per distretto irriguo."* apportata con DGR n. 163 del 22/02/2019

3. Interventi ammissibili

3.1. Descrizioni interventi

10) Adozione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue finalizzati al risparmio idrico. Realizzazione di invasi aziendali per l'accumulo delle acque meteoriche a fini irrigui.

Sono ammissibili a finanziamento le operazioni che prevedono la realizzazione di interventi:

a) di riconversione degli impianti di irrigazione esistenti con passaggio da una classe di efficienza a una superiore (esempio: passaggio da rotolone con irrigatore a lunga gittata senza centralina elettronica a pivot o rainger con calata e dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento);
b) di ammodernamento degli impianti nell'ambito dei sistemi afferenti alla medesima classe di efficienza (esempio: passaggio da rotolone con irrigatore a lunga gittata senza centralina elettronica a pivot o rainger con calata e senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento);
c) per la realizzazione di invasi impermeabilizzati di capacità utile massima di 25.000 mc per azienda, per la raccolta delle acque meteoriche;[35]
d) per la programmazione, la gestione, la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione, compresi i contatori;

14) Spese generali secondo quanto previsto agli Indirizzi procedurali generali ad eccezione dei costi per gli studi di fattibilità;

La tabella contenente gli interventi ammissibili è riportata nell'**Allegato tecnico 11.3**.
La tabella 1.1 dell'**Allegato tecnico 11.4**, individua la classe di efficienza delle varie tipologie di impianto irriguo.

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati nei distretti irrigui del Veneto (come individuati nella DGR n. 1415/2018). Parimenti, le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere funzionali esclusivamente all'irrigazione dei fondi dislocati in tali distretti irrigui.

1. Il soggetto richiedente deve presentare un Piano Aziendale (di seguito PA), volto a dimostrare che gli investimenti migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda. Tale miglioramento sarà valutato sulla base del miglioramento del seguente parametro qualitativo che rappresenta l'obiettivo principale dell'intervento, come descritto nel piano aziendale:

   - pervenire al risparmio della risorsa idrica in conformità a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 46.

   Il PA deve essere redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2014-2020 e disponibile sul sito di AVEPA.
   Il PA contiene le seguenti sezioni:
   1. la situazione iniziale dell'azienda agricola;
   2. il piano degli investimenti con il relativo crono programma;
   3. le previsioni economiche e finanziarie;
   4. la dimostrazione del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale del progetto.

2. Sono ammessi investimenti che:
   a) migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola sulla base del PA presentato in allegato alla domanda e redatto secondo le modalità indicate al precedente punto 1.;

[35] Sostituzione apportata con DGR n. 163 del 22/02/2019

b) rispettino le normative comunitarie e nazionali di settore;
c) siano tecnicamente congruenti rispetto alle esigenze e alle disponibilità tecniche dell'azienda e, quindi, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda.

3. Gli interventi sono subordinati alle seguenti condizioni di ammissibilità:

a) gli impianti irrigui sono ammissibili a finanziamento qualora un contatore-misuratore, inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento, sia già installato o l'installazione sia prevista dall'operazione;

b) non riguardino acque provenienti da prelievi sotterranei aziendali (pozzi);

c) ai sensi dell'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013, qualora l'intervento riguardi corpi idrici superficiali in condizioni buone, nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti alla quantità d'acqua e consista nell'ammodernamento/riconversione di un impianto di irrigazione esistente, lo stesso deve assicurare un risparmio idrico potenziale, calcolato in base alle tabelle 1.1 e 1.2 riportate in Allegato tecnico 11.4, pari almeno al:

I. 25 per cento per passaggio da un impianto di classe di efficienza bassa (B) ad uno di classe superiore;

II. 25 per cento per passaggio da un impianto di classe di efficienza media (M) ad uno di classe di efficienza alta (A)

III. 10 per cento per passaggio tra impianti all'interno della classe di efficienza media (M);

IV. 5 per cento per passaggio tra impianti all'interno della classe di efficienza alta (A).

Gli interventi finalizzati all'introduzione di sistemi e attrezzature per la programmazione, la gestione, la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione (compresi i contatori), sono ammissibili se collegati a investimenti di ammodernamento o riconversione degli impianti esistenti che assicurino un risparmio idrico potenziale pari a seconda dei casi, ai valori previsti ai punti da I. a IV.;

d) se l'intervento riguarda, in tutto o in parte, corpi idrici superficiali ritenuti in condizioni non buone, nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti alla quantità d'acqua, oltre ai requisiti del punto c):

I. l'intervento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'intervento, pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'intervento e

II. l'intervento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'intervento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda;

e) in caso di realizzazione di invasi, con capacità utile massima di 25.000 mc per azienda, non si applicano i punti c) e d); sono finanziabili, oltre all'esecuzione dell'invaso, solo le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale;[36]

4. Nella domanda di aiuto devono essere inseriti i riferimenti catastali delle superfici servite dall'intervento proposto.[37]

[36] Sostituzione apportata con DGr n. 163 del 22/02/2019

[37] Eliminazione testo "*Quanto previsto dalle disposizioni di cui al numero 3, deve essere dimostrato mediante apposita relazione tecnica da compilarsi secondo lo schema previsto in Allegato tecnico 11.4 al presente bando."* apportata con DGR n. 163 del 22/02/2019

3.3. Impegni a carico dei beneficiari

Il beneficiario degli aiuti:
1) deve condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
2) deve tenere una contabilità aziendale, per un periodo minimo di 5 anni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
3) *deve mantenere, almeno per il periodo di stabilità delle operazioni finanziate, pena la revoca degli aiuti concessi, le condizioni previste al paragrafo 3.2, numero 3, lettere a), b) e c)*
4) *deve mantenere, almeno sino alla conclusione delle operazioni finanziate, pena la revoca degli aiuti concessi, le condizioni previste al paragrafo 3.2, numero 3, lettera d).*[38]

Le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi), sono realizzati secondo le disposizioni previste dalle apposite Linee guida regionali.

3.4. Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli Indirizzi procedurali generali del PSR di durata pari a:

- 5 anni per gli investimenti in infrastrutture e investimenti produttivi,
- 3 anni per investimenti produttivi di natura dotazionale o attrezzature.

3.5. Spese ammissibili

Sono ammessi i costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software descritti nel paragrafo 3.1. Sono altresì ammesse le spese generali secondo quanto previsto agli Indirizzi procedurali generali ad eccezione dei costi per gli studi di fattibilità.

3.6. Spese non ammissibili

In generale, per il Tipo di intervento 4.1.1, non sono ammissibili:
1) spese per investimenti non iscrivibili e/o non iscritti fra i cespiti ammortizzabili pluriennali e considerati nella gestione annuale dell'impresa;
2) impianti ed attrezzature usati;
3) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
4) investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti;
5) acquisto di beni immobili che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti;
6) *investimenti nel settore viticolo*;[39]

3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della richiesta di saldo, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di concessione dell'aiuto da parte di AVEPA, sono i seguenti:

i. dodici mesi, per l'acquisto di attrezzature

ii. ventiquattro mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici.[40]

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente le due tipologie di investimenti il termine per la realizzazione corrisponde comunque a quello previsto al punto (ii.).

[38] Sostituzione apportata con DGR n. 163 del 22/02/2019
[39] Sostituzione apportata con DGR n. 163 del 22/02/2019
[40] Sostituzione apportata con DGR n. 163 del 22/02/2019

3.8. Requisiti obbligatori

Non applicabile al presente tipo di intervento

4. Pianificazione finanziaria

4.1. Importo finanziario a bando

Per il Tipo di intervento 4.1.1 – "Interventi di riconversione e ammodernamento degli impianti irrigui al fine di pervenire al risparmio della risorsa idrica", l'importo messo a bando è pari a € 26.500.000,00 a valere sulla Focus Area 5A

4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto

I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati:

Tipologia di beneficiario	Intensità di contribuzione
Imprese agricole condotte da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento*	50%
Altre imprese agricole	40%

* Il periodo viene calcolato alla data di pubblicazione del bando. Al fine del riconoscimento della percentuale di contributo, il giovane conduttore deve possedere tutti i requisiti di cui al paragrafo 2.2.1.

4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a:

- 600.000,00 €/impresa, nell'arco di quattro anni.
- 1.200.000,00 €, nell'arco di quattro anni, nel caso di cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali.

Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va considerato l'anno in cui è decretata la concessione dell'aiuto e le tre annualità precedenti.

L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a 15.000 €. Al di sotto di tale importo, l'istanza verrà ritenuta non ammissibile.

4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013). In particolare il capitolo 14 del PSR 2014-2020 "Informazioni sulla complementarietà", paragrafo 14.1.1 "Settore ortofrutticolo" e "Settore apicoltura" dispone che la demarcazione tra gli investimenti finanziati con il PSR e con l'OCM verta sull'applicazione del principio "no double funding" che assicura che la medesima voce di spesa non venga finanziata due volte da diversi fondi comunitari

4.5. Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5. Criteri di selezione

5.1 Criteri di priorità e punteggi

Le graduatorie di merito nell'ambito del Tipo di intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come sotto declinati e sono redatte sulla base di punteggi di merito.
Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le istanze presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a punti 40.
Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

1) Principio di selezione 4.1.1.1: Tipologia di beneficiario (giovani agricoltori di cui all'art. 2, lett. N del Reg. UE 1305/2013; soggetti che non hanno ricevuto contributi nelle misure 4 e 6; qualificazione professionale)

Criterio di priorità 1.1	Punti
1.1.1 Impresa che: - sia condotta da agricoltore di età non superiore a 40 anni, insediato da meno di 5 anni alla data di pubblicazione del bando (art. 2, lett. N, Reg. UE 1305/2013) - non abbia percepito contributi a valere sul PGB e sulla misura 121 del PSR 2007-2013 o sulle sm 4.1 e 6.1 del PSR 2014-2020.	8
1.1.2 Impresa che: - sia condotta da agricoltore di età non superiore a 40 anni (art. 2, lett. N, Reg. UE 1305/2013) - non abbia percepito contributi a valere sul PGB e sulla misura 121 del PSR 2007-2013 o sulle sm 4.1 e 6.1 del PSR 2014-2020.	6

Criterio di assegnazione:
Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, i requisiti relativi all'età e al momento dell'insediamento devono essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dal bando.

Criterio di priorità 1.2	Punti
1.2.1 Impresa condotta da soggetto con titolo di studio universitario del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica) attinente il settore agrario, forestale o veterinario, come riconosciuto dalla classificazione normativa vigente	6
1.2.2 Impresa condotta da soggetto con titolo di studio universitario triennale attinente il settore agrario, forestale o veterinario, come riconosciuto dalla classificazione normativa vigente	5
1.2.3 Impresa condotta da soggetto con titolo di studio quinquennale di scuola superiore attinente il settore agrario	4
1.2.4 Impresa condotta da soggetto con titolo di studio universitario del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica) attinente altri settori.	3

1.2.5 Impresa condotta da soggetto con titolo di studio universitario triennale attinente altri settori	2
1.2.6 Impresa condotta da soggetto con titolo di studio quinquennale di scuola superiore attinente altri settori o in possesso di qualifica professionale attinente il settore agrario	1

Criterio di assegnazione dell'attinenza al settore agrario, forestale, veterinario:
Per le lauree triennali:

- Lauree appartenente alle classi L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L-26 (Scienze e tecnologie alimentari), L-38 (Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali), L-02 (Biotecnologie) se il corso di laurea è riferito a biotecnologie vegetali, alimentari e agroambientali

Per le lauree magistrali (già specialistiche):

- Laurea Magistrale o a Ciclo Unico appartenente alle classi LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM-70 (Scienze e tecnologie alimentari), LM-86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali), LM-73 (Scienze e tecnologie forestali ed ambientali), LM-42 (Medicina veterinaria), LM-07 (Biotecnologie agrarie).

Per il titolo di studio quinquennale:

- Diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario; diploma di istituto secondario di secondo grado attinente altri settori.

Per la qualifica professionale in materia agraria:

- Diploma triennale di qualifica professionale attinente il settore agrario o qualifica professionale triennale regionale di operatore agricolo (Terzo livello del Quadro Europeo delle Qualificazioni – EQF)

Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso di tutti i requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1.

Criterio di priorità 1.3	Punti
1.3.1 Impresa con presenza di giovani coadiuvanti di età non superiore ai 40 anni iscritti all'INPS da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando.	2

2) Principio di selezione 4.1.1.2: Fascia di età del beneficiario

Criterio di priorità 2.1	Punti
2.1.1 Impresa condotta da soggetto di età compresa tra 18 e 30 anni alla data di pubblicazione del bando	3
2.1.2 Impresa condotta da soggetto di età compresa tra 31 e 40 anni alla data di pubblicazione del bando	2
2.1.3 Impresa condotta da soggetto di età compresa tra 41 e 50 anni alla data di pubblicazione del bando	1

Criterio di assegnazione:
Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso di tutti i requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1.

3) Principio di selezione 4.1.1.3: Qualità delle produzioni (sistemi di qualità riconosciuta di cui alle misure 3.1. e 3.2 certificazioni volontarie di prodotto/processo o di sistema)

Criterio di priorità 3.1	Punti
3.1.1 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >80% e <=100% della produzione aziendale per: produzioni DOP-IGP-STG (prodotti agricoli e alimentari), produzione biologica, Sistema di qualità nazionale di	7

produzione integrata (SQNPI), Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ), Sistema di qualità "Qualità Verificata" (QV)	
3.1.2 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >55% e <=80% della produzione aziendale per: produzioni DOP-IGP-STG (prodotti agricoli e alimentari), produzione biologica, Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ), Sistema di qualità "Qualità Verificata" (QV)	5
3.1.5 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >30% e <=55% della produzione aziendale per: produzioni DOP-IGP-STG (prodotti agricoli e alimentari), produzione biologica, Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ), Sistema di qualità "Qualità Verificata" (QV)	3
3.1.3 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >80% e <=100% della produzione aziendale per: produzioni con certificazione volontaria di prodotto/processo	5
3.1.4 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >55% e <=80% della produzione aziendale per: produzioni con certificazione volontaria di prodotto/processo	3
3.1.6 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >30% e <= 55% della produzione aziendale per: produzioni con certificazione volontaria di prodotto/processo	2

Criterio di assegnazione

- Per l'assegnazione del punteggio, l'investimento deve essere connesso al prodotto/prodotti sottoposti al controllo da parte dell'organismo certificatore.
- Con esclusione delle produzioni vitivinicole, la percentuale va calcolata rapportando la produzione sottoposta a controllo con la produzione totale aziendale per tale prodotto/prodotti. Per le produzioni vegetali, il calcolo della produzione aziendale viene effettuato moltiplicando la superficie coltivata rilevabile in fascicolo aziendale, per la resa media dei disciplinari di produzione ovvero, in assenza, per le rese determinate ai fini degli interventi previsti dal D.L.gs 102/2004. Per gli allevamenti, si fa riferimento alla BDN.
- Prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, STG: devono essere registrati nello specifico registro dell'Unione europea (DOOR.
- Certificazione biologica: il produttore deve essere inserito nell'elenco nazionale dei produttori biologici.
- Sistema di qualità QV e sistemi di qualità nazionali (SQNPI e SQNZ): il produttore deve essere inserito nel rispettivo regime di controllo qualità secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Produzione di latte "Alta Qualità" (DM 185/91): è assimilata a certificazione volontaria di prodotto ed il produttore deve essere iscritto nei registri tenuti presso il Servizio veterinario competente per territorio, ai sensi delle D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007 e n. 2950/05 e Decreto n. 510/08.

Criterio di priorità 3.2	Punti
3.2.1 Azienda con certificazione volontaria di sistema	1

Criterio di assegnazione

- Certificazioni volontarie di sistema: il produttore deve presentare la relativa certificazione rilasciata da ente terzo accreditato e l'investimento deve essere connesso al sistema certificato;

4) Principio di selezione 4.1.1.4: Localizzazione geografica (zone svantaggiate di montagna; svantaggio altitudinale e orografico; zone vulnerabili ai nitrati)

Criterio di priorità 4.1	Punti
4.1.1 Impresa con il 100% della SAT situata in aree rurali con problemi di sviluppo (Aree D)	8
4.1.2 Impresa con più del 75% della SAT situata in aree rurali con problemi di	7

sviluppo (Aree D)	
4.1.3 Impresa con il 100% della SAT situata in aree rurali intermedie (Aree C)	6
4.1.4 Impresa con il 75% della SAT situata in aree rurali intermedie (Aree C)	5

Criterio di assegnazione
Aree come definite secondo la classificazione del PSR 2014-2020.
Per le imprese con il 51% della SAT in area D e la restante in aree diversamente classificate, è consentito conseguire la soglia del 75% del criterio 4.1.2 cumulando, alla superficie in area D, anche la superficie ricadente in area C.

Criterio di priorità 4.5	Punti
4.5.1 Impresa con almeno il 50% della SAT aziendale situata in Aree Interne)	1

Criterio di assegnazione
Almeno il 50% della SAT dell'UTE ricade in Area interna come individuate nella DGR 563 del 21/04/2015.

5) Principio di selezione 4.1.1.5: Investimenti strategici innovazione, ambiente, cambiamenti climatici, produzione di energia da fonti rinnovabili, efficienza energetica, risparmio idrico

Criterio di priorità 5.1	Punti
5.1.1 Rilevanza strategica degli investimenti per settore produttivo	44

6) Principio di selezione 4.1.1.6: Adesione a organismi associativi di produzione, gestione e commercializzazione

Criterio di priorità 6.1	Punti
6.1.1 Impresa aderente a organizzazione di produttori e loro associazioni	4

Criterio di assegnazione
Organizzazione di produttori (OP): come definita dall'art. 152 del reg. (UE) n. 1308/2013 e riconosciuta dall'autorità competente. Per le OP del settore degli ortofrutticoli il riconoscimento è concesso ai sensi dei regolamenti (CE) n. 2200/1996, (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013. Per le OP dei settori produttivi diversi da quello ortofrutticolo il riconoscimento è concesso ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, dell'art. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e del reg. (UE) n. 1308/2013.
Associazione di organizzazioni di produttori (AOP): come definita dall'art. 156 del reg. (UE) n. 1308/2013 e riconosciuta dall'autorità competente. Per le AOP del settore degli ortofrutticoli il riconoscimento è concesso ai sensi dei regolamenti (CE) n. 2200/1996, (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013. Per le AOP dei settori produttivi diversi da quello ortofrutticolo il riconoscimento è concesso ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, dell'art. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e del reg. (UE) n. 1308/2013.
Il punteggio è attribuito se l'investimento è connesso al settore di operatività della OP/AOP

8) Principio di selezione 4.1.1.8: Dimensione aziendale

Criterio di priorità 8.1	Punti
8.1.1 Dimensione economica aziendale compresa tra 12.000 e 250.000 euro di Produzione Standard nelle zone montane e tra 15.000 e 250.000 euro di Produzione Standard nelle altre zone	1

Criterio di assegnazione
Valore unitario della produzione standard per tipologia di coltura/allevamento pubblicato dalla Rete di informazione contabile di CRA INEA per il numero di unità di produzione aziendale.
Le zone montane sono quelle riportate nell'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente e parzialmente montani".

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine decrescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).
Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso di tutti i requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1.

6. Domanda di aiuto

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA -, secondo le modalità previste dal documento "Indirizzi procedurali generali" del PSR e dai Manuali di AVEPA, entro i 105 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Nell'ambito delle singole graduatorie è possibile la presentazione di una sola domanda per impresa.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

Tipo di Intervento 4.1.1 - Interventi di riconversione e ammodernamento degli impianti irrigui al fine di pervenire al risparmio della risorsa idrica

1. Piano Aziendale;
2. atti progettuali completi di relazione tecnica integrati da computo metrico estimativo analitico;
3. per l'acquisto di attrezzature: tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta su modello predisposto da AVEPA, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo.
4. permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito l'investimento interessato. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa; in allegato alla domanda deve essere, comunque, presentata la richiesta di rilascio riportante la data di presentazione in Comune.
   Nel caso di immobili per i quali viene richiesto il contributo, a valere sul presente bando, per l'acquisto e la successiva ristrutturazione, la documentazione edilizia deve essere presentata entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione di AVEPA;
5. denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste, riportanti la destinazione a cui sarà adibito l'investimento interessato e la data di presentazione al Comune. AVEPA verifica la presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune..
6. copia del bilancio e/o della documentazione IVA riferita agli ultimi due anni fiscali conclusi a dimostrazione dei dati economici riportati nel Piano aziendale.
   Casi particolari:
   - qualora l'azienda sia stata soggetta ad ordinanza, da parte delle competenti autorità, per epizoozie o fitopatie, gli ultimi due anni fiscali sono riferiti a quelli antecedenti la riconosciuta epizoozia o fitopatia. Le aziende che rientrano in zone comprese nei Decreti di declaratoria per eccezionali avversità atmosferiche di cui al D. Lgs. 102/2004, possono riferire gli ultimi due anni fiscali a quelli antecedenti la riconosciuta eccezionale avversità.
   - Le aziende che hanno iniziato l'attività nell'anno precedente la presentazione della domanda e che conferiscono parte o tutto il proprio prodotto ad organismi cooperativi od associativi, avendo contabilizzato solo il relativo acconto ricevuto, possono dimostrare il valore della P.L.V. conferita a saldo tramite una dichiarazione dell'Organismo associativo, contenente l'indicazione del quantitativo del prodotto conferito moltiplicato per il valore medio liquidato ai soci nell'ultimo anno fiscale, decurtato dell'acconto liquidato;

- Qualora il richiedente non sia in possesso, alla data di chiusura del bando, della dichiarazione annuale I.V.A. relativa all'ultimo anno fiscale, potrà:
  a) utilizzare documenti contabili equipollenti per la compilazione del Piano aziendale;
  b) utilizzare la dichiarazione IVA per l'anno 2017, dichiarando che non vi sono state, nel corso dell'ultimo anno fiscale, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo) ed impegnandosi a presentare la documentazione non appena disponibile;
  c) Le imprese costituite nell'anno 2018 e nel 2019, comunque prima della presentazione della domanda a valere sul presente bando, al fine di non inficiare la possibilità di presentazione dell'istanza per la mancanza della relativa dichiarazione I.V.A. annuale completa, possono:
     a) compilare la scheda di bilancio per l'anno 2018, purché l'attività sia iniziata entro i termini di presentazione della domanda unica per il pagamento a valere sul primo pilastro;
     b) utilizzare le dichiarazioni IVA dell'azienda preesistente dichiarando che non sono intervenute, nell'ambito della azienda neocostituta, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo). In tal caso, i limiti massimi di intervento e di spesa ammissibile si applicano all'azienda neocostituita tenuto conto di quanto eventualmente finanziato con il PSR alle aziende preesistenti successivamente al 1 gennaio 2014.

7. autorizzazione, espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario del bene/area soggetta all'intervento, ad eseguire l'intervento e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall'intervento richiesto a finanziamento, per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di detenzione del bene/area.
8. *dichiarazione relativa all'eventuale vendita di acqua irrigua da parte dell'azienda;*[41]
9. dichiarazione di possedere la qualifica di IAP qualora il soggetto richiedente non sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP. Nel caso di procedura extra ordinaria, ai sensi della DGR n. 679 del 16/05/2017, presentazione della documentazione necessaria per il rilascio della attestazione della qualifica IAP;
10. ai fini della determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione comprovante il punteggio richiesto deve contenere, se del caso:
    a) attestazione rilasciata da ente terzo accreditato per la certificazione QV, i sistemi di qualità nazionali (SQNPI e SQNZ), le certificazioni volontarie di prodotto o di sistema e per le produzioni DOP, IGP, STG, riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012; per queste ultime, nel caso in cui il prodotto certificato sia derivato dalla trasformazione extraziendale di prodotti aziendali, l'attestazione deve essere prodotta dalla struttura di trasformazione;
    b) per le produzioni biologiche certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008);
11. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.

I documenti indicati ai numeri da 1 a 9 e 11 sono considerati documenti essenziali, se dovuti ai fini degli interventi effettivamente richiesti; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa. La mancata presentazione, unitamente alla domanda, della documentazione di cui al numero 10., comprovante il punteggio, implica la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

[41] Sostituzione apportata con DGR n. 163 del 22/02/2019

ALLEGATO B DGR n. 1940 del 21 dicembre 2018

7. Domanda di pagamento

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7), secondo le modalità previste dal documento "Indirizzi procedurali generali" del PSR e dai Manuali AVEPA.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli "indirizzi procedurali" del PSR e dai manuali di AVEPA. Ulteriori documenti specifici richiesti sono:

a) consuntivo dei lavori edili e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
b) copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie, ...). Nel caso in cui tali autorizzazioni non siano state rilasciate al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo, alla domanda vanno allegate le richieste di rilascio presentate alle Autorità competenti. Le autorizzazioni devono essere acquisite dall'Avepa prima della conclusione dell'istruttoria per il pagamento del saldo;
c) per gli interventi ricadenti in distretti irrigui alimentati da corpi idrici in condizioni NON BUONE, relazione tecnica e documentazione attestante il risultato del test condotto sull'impianto irriguo secondo le modalità stabilite nell'Allegato tecnico 11.5
d) dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dal Tipo di intervento.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al documento di "Indirizzi procedurali generali" del PSR.

8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.
All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito http://www.avepa.it/privacy ai capitoli "Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso" l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente,
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795547 – Fax 041/2795575
email: agroalimentare@regione.veneto.it
PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it
Sito internet: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020

AVEPA Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova
Tel. 049/7708711
email: organismo.pagatore@avepa.it
PEC: protocollo@cert.avepa.it
Sito internet: http://www.avepa.it

ALLEGATO B DGR n. 1940 del 21 dicembre 2018

11. ALLEGATI TECNICI

11.1 Allegato tecnico - Contenuti minimi del corso per il riconoscimento della sufficiente professionalità

Il corso deve riguardare almeno i seguenti argomenti:

i. normativa di politica agricola comunitaria e sulle organizzazioni comuni di mercato, in particolare del settore produttivo principale riguardante l'azienda condotta;
ii. normativa riguardante la tutela ambientale in campo agricolo e del benessere animale;
iii. sicurezza sul lavoro;
iv. contabilità e gestione aziendale;
v. normativa fiscale;
vi. elementi di informatica

11.2 Allegato tecnico - Tabella delle Produzioni Standard (Reg. (CE) N. 1242/2008)

CRA-INEA Produzioni Standard (PS) - **2010**

VENETO

Rubrica	Descrizione	UM	euro
D01	Frumento tenero	Ha	1.396
D02	Frumento duro	Ha	1.834
D03	Segale	Ha	639
D04	Orzo	Ha	1.093
D05	Avena	Ha	959
D06	Mais	Ha	1.586
D07	Riso	Ha	2.043
D08	Altri cereali da granella (sorgo, miglio, panico, farro, ecc.)	Ha	1.097
D09	Legumi secchi (fava, favette, cece, fagiolo, lenticchia, ecc.)	Ha	2.041
D9A	Piselli, fave, favette e lupini dolci	Ha	2.453
D9B	Legumi diversi da piselli, fave, favette e lupini dolci	Ha	1.655
D10	Patate (comprese le patate primaticce e da semina)	Ha	12.838
D11	Barbabietola da zucchero (escluse le sementi)	Ha	3.433
D12	Sarchiate da foraggio (bietola da foraggio, ecc.)	Ha	2.000
D23	Tabacco	Ha	9.884
D24	Luppolo	Ha	13.600
D26	Colza e ravizzone	Ha	631
D27	Girasole	Ha	733
D28	Soia	Ha	1.023
D29	Semi di lino (per olio di lino)	Ha	2.047
D30	Altre oleaginose erbacee	Ha	2.334
D31	Lino	Ha	1.135
D32	Canapa	Ha	734
D33	Altre colture tessili	Ha	1.135

D34	Piante aromatiche, medicinali e spezie	Ha	20.000
D35	Altre piante industriali	Ha	1.200
D14A	Ortaggi freschi in pieno campo	Ha	20.033
D14B	Ortaggi freschi in orto industriale	Ha	24.482
D15	Ortaggi freschi in serra	Ha	39.711
D16	Fiori e piante ornamentali in piena campo	Ha	64.403
D17	Fiori e piante ornamentali in serra	Ha	259.607
D18A	Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.)	Ha	819
D18C	Erbaio di mais da foraggio	Ha	1.223
D18D	Erbaio di leguminose da foraggio	Ha	666
D18B	Erbai di altri cereali da foraggio diversi da mais da foraggio	Ha	943
D19	Sementi e piantine per seminativi (sementi da prato, ecc.)	Ha	6.000
D20	Altri colture per seminativi (compresi affitti sotto l'anno)	Ha	826
D21	Terreni a riposo senza aiuto	Ha	0
F01	Prati permanenti e pascoli	Ha	554
F02	Pascoli magri	Ha	310
G01A	Frutta fresca di origine temperata	Ha	10.062
G01B	Frutta di origine subtropicale	Ha	13.578
G01D	Piccoli frutti	Ha	13.857
G01C	Frutta per frutta a guscio	Ha	1.682
G02	Agrumeti	Ha	3.098
G03A	Oliveti per olive da tavola	Ha	1.555
G03B	Oliveti per olive da olio	Ha	1.685
G04A	Vigneti per uva da vino di qualità (DOP e IGP)	Ha	16.998
G04B	Vigneti per uva da vino comune	Ha	10.105
G04C	Vigneti per uva da tavola	Ha	8.453
G04D	Vigneti per uva passita	Ha	10.500
G05	Vivai (semenzai e piantonai)	Ha	38.920
G06	Altre colture permanenti	Ha	1.524
G07	Colture permanenti in serra (frutteti sotto serra, ecc.)	Ha	26.800
I02	Funghi coltivati sotto copertura (superficie di base)	100 mq	4.808
J01	Equini in complesso (di tutte le età)	Nr capi	704
J02	Bovini maschi e femmine meno di 1 anno	Nr capi	904
J03	Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	Nr capi	741
J04	Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	Nr capi	613
J05	Bovini maschi di 2 anni e più	Nr capi	340
J06	Giovenche di 2 anni e più	Nr capi	483
J07	Vacche lattifere	Nr capi	2.154
J08	Altre vacche (vacche nutrici, vacche da riforma)	Nr capi	742
J09A	Pecore	Nr capi	251
J09B	Altri ovini (arieti, agnelli)	Nr capi	265
J10A	Capre	Nr capi	271
J10B	Altri caprini	Nr capi	109
J11	Lattonzoli < 20 Kg	Nr capi	301

J12	Scrofe da riproduzione > 50 Kg	Nr capi	1.681
J13	Altri suini (verri e suini da ingrasso > 20 Kg)	Nr capi	626
J14	Polli da carne – broilers	centinaia capi	1.607
J15	Galline ovaiole	centinaia capi	3.006
J16A	Tacchini	centinaia capi	4.593
J16B	Anatre	centinaia capi	1.678
J16B	Oche	centinaia capi	1.678
J16C	Struzzi	centinaia capi	878
J16D	Altro pollame (faraone, ecc.)	capi	878
J17	Coniglie fattrici	Nr capi	63
J18	Api	Nr Alveari	44
	Elicicoltura	Ha	45.000
	Cinotecnica	N. capi adulti	200

Gli allevamenti bufalini fanno riferimento alle relative categorie degli allevamenti bovini.
Nel caso di conduzione dell'allevamento in soccida, è assegnata al numero di capi spettanti al soccidario sulla base delle disposizioni contrattuali.

ALLEGATO B DGR n. 1940 del 21 dicembre 2018

11.3Allegato tecnico – Tabella degli interventi ammissibili[42]

Macrointervento	Dettaglio intervento
10 - Investimenti finalizzati al risparmio idrico.	Ammodernamento impianti e sistemi irrigui esistenti
	Riconversione impianti e sistemi irrigui esistenti
	Realizzazione invasi aziendali
	Contatori, hardware e software per la programmazione, gestione, misurazione, controllo , telecontrollo e automatizzazione
14 – Spese generali: ammesse nel limite massimo del 5% dell'importo complessivo dell'operazione.	Onorari di architetti, ingegneri e consulenti
	Compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica

[42] Sostituzione tabella apportata con DGR n. 163 del 22/02/2019

ALLEGATO B DGR n. 1940 del 21 dicembre 2018

11.4 Allegato tecnico - Calcolo del Risparmio idrico potenziale e riduzione effettiva dell'utilizzo dell'acqua irrigua.[43]

1. Calcolo del risparmio idrico potenziale (RIP)

Il risparmio idrico potenziale conseguibile dall'operazione, da confrontare con le soglie minime di cui al paragrafo 3.2, numero 3), lettera c), è calcolato tramite la seguente formula:

RIP = {100 - [(% efficienza impianto esistente / % efficienza impianto nuovo) x 100]} / 100

Es. {100 - [(0,4 / 0,5) x 100]} / 100 = 0,2 ovvero 20%

Nella tabella 1.1 "Efficienza delle tecniche irrigue" sono riportati i valori di efficienza e le classi di efficienza delle differenti tecniche irrigue impiegate (B = bassa efficienza, M = media efficienza, A = alta efficienza).

Nella tabella 1.2 "Risparmio idrico potenziale" sono riportati i valori di risparmio idrico potenziale conseguibile con le diverse combinazioni di impianto irriguo esistente verso impianto irriguo nuovo.

Tabella 1.1 "Efficienza delle tecniche irrigue"

Codice impianto	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classe di efficienza %
01	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
02	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
03	Infiltrazione laterale da solchi o da scoline	10	B
04	Manichetta forata ad alta portata	20	B
05	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 bar)	40	M
06	Rotolone con irrigatore a lunga gittata o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
07	Pivot o Rainger con irrigatori, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
08	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (< 3,5 bar)	60	M
09	Rotolone con irrigatore a lunga gittata dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata > al 5% per impianti a goccia e > al 10% per impianti a spruzzo o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Irrigazione a goccia	70	A
13	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di	70	A

[43] Sostituzione dell'allegato tecnico apportata con DGR n. 163 del 22/02/2019

	variazione della portata < al 10%		
14	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 10%	80	A
15	Pivot o Rainger con irrigatori sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < 3 bar, e dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
16	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 bar) dotato di manometro sulla macchina e sulla barra, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
17	Irrigazione a recupero d'acqua (vivai)	85	A
18	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
19	Irrigazione a goccia con manichetta interrata per subirrigazione con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 5%	90	A
20	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 5%	90	A
21	Irrigazione a flusso e riflusso (serre)	90	A

Tabella 1.2 "Risparmio idrico potenziale"

	Codice nuovo impianto	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Codice impianto esistente	**Indice efficienza irrigua impianto %**	40	50	55	60	60	60	65	70	70	80	85	85	85	90	90	90	90
01	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	86%	88%	88%	88%	88%	89%	89%	89%	89%
02	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	86%	88%	88%	88%	88%	89%	89%	89%	89%
03	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	86%	88%	88%	88%	88%	89%	89%	89%	89%
04	20	50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	71%	75%	76%	76%	76%	78%	78%	78%	78%
05	40		20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	43%	50%	53%	53%	53%	56%	56%	56%	56%
06	50				17%	17%	17%	23%	29%	29%	38%	41%	41%	41%	44%	44%	44%	44%
07	55							15%			31%	35%	35%	35%	39%	39%	39%	39%
08	60										25%	29%	29%	29%	33%	33%	33%	33%
09	60										25%	29%	29%	29%	33%	33%	33%	33%
10	60										25%	29%	29%	29%	33%	33%	33%	33%
11	65														28%	28%	28%	28%
12	70										13%	18%	18%	18%	22%	22%	22%	22%
13	70										13%	18%	18%	18%	22%	22%	22%	22%
14	80											6%	6%	6%	11%	11%	11%	11%
15	85														6%	6%	6%	6%

16	85														6%	6%	6%	6%
17	85														6%	6%	6%	6%
	Combinazione impianto esistente/impianto nuovo non ammissibile a finanziamento																	

2. Investimenti di ammodernamento o di riconversione degli impianti irrigui al fine di pervenire al risparmio dell'acqua irrigua. Schemi di calcolo

Sono ammessi investimenti di ammodernamento o riconversione di un impianto idrico esistente. Con ammodernamento si intende la sostituzione di un impianto con uno della medesima classe di efficienza; con riconversione si intende la sostituzione di un impianto con uno di classe di efficienza superiore. In entrambi i casi, deve essere assicurato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste nel paragrafo 3.2, numero 3 del bando.

Per la quantificazione dei volumi idrici utilizzati si fa riferimento alle seguenti fonti informative:

Prima degli investimenti:

- tabelle di calcolo di cui al presente documento;

Dopo gli investimenti:

- letture dei contatori d'acqua.

Nella domanda di sostegno, va riportato il prospetto relativo all'investimento proposto secondo lo schema definito nei successivi paragrafi numeri I. e II..

Per gli investimenti effettuati in aziende agricole ricadenti in distretti irrigui alimentati da corpi idrici in stato NON BUONO (numero II.), in sede di rendicontazione, gli utilizzi effettivi di acqua e il risparmio effettivo, devono essere rilevati con l'utilizzo dei contatori installati sull'impianto, a seguito dell'esecuzione del test di funzionamento.

Le modalità e le istruzioni per l'esecuzione del test sono riportate nell'**Allegato tecnico 11.5**.

La relazione finale, sottoscritta dal richiedente e la documentazione attestante l'esecuzione del test di funzionamento dell'impianto, devono essere allegate alla domanda di pagamento del saldo.

I. Ammodernamento o riconversione di un impianto idrico esistente - Investimento ricadente in distretto irriguo alimentato da corpo idrico superficiale in stato BUONO – paragrafo 3.2, numero 3, lettera c) del bando.

L'operazione consiste nell'ammodernamento o nella riconversione di un impianto di irrigazione esistente che attinge ad un corpo idrico superficiale, ricadente in uno dei distretti irrigui individuati nella DGR n. 1415/2018, in condizioni BUONE per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

Nella domanda di sostegno devono essere fornite le seguenti informazioni:

a. Descrizione dell'investimento, indicare se trattasi di ammodernamento o di riconversione di un impianto idrico esistente;

b. Indicazione dello stato del corpo idrico di attingimento (l'elenco dei distretti irrigui e dei corrispondenti comuni e fogli catastali ricadenti nei distretti irrigui alimentati da corpo idrico BUONO o NON BUONO è riportato nell'Allegato tecnico 11.6);
c. Superficie irrigata interessata dall'impianto (ha);
d. Impianto irriguo esistente. Riportare, assumendo a riferimento la tabella 1.1 "Efficienza delle tecniche irrigue", la descrizione e il tipo di impianto, il relativo codice, l'efficienza espressa in percentuale %, la classe di efficienza;
e. Nuovo impianto irriguo. Riportare, assumendo a riferimento la tabella 1.1 "Efficienza delle tecniche irrigue", la descrizione e il tipo di impianto, il relativo codice, l'efficienza espressa in percentuale %, la classe di efficienza;
f. Risparmio idrico potenziale (RIP) ottenibile con l'investimento proposto, espresso in percentuale (%), individuato nella tabella 1.2 "Risparmio idrico potenziale" e calcolato applicando la formula indicata nel paragrafo 1.

II. Ammodernamento o riconversione di impianto idrico esistente – Investimento ricadente in distretto irriguo alimentato da corpo idrico superficiale in stato NON BUONO – articolo 12, comma 1, lettera d) del bando.

L'operazione consiste nell'ammodernamento o nella riconversione di un impianto di irrigazione esistente che attinge ad un corpo idrico superficiale, ricadente in uno dei distretti irrigui individuati nella DGR n. 1415/2018, in condizioni NON BUONE per motivi inerenti alla quantità d'acqua.
L'intervento deve garantire una riduzione effettiva dell'utilizzo dell'acqua, a livello di intervento, pari ad almeno il 50% per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'intervento.
Inoltre, nel caso di intervento in un un'unica azienda agricola, questo deve comportare anche una riduzione dell'utilizzo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'intervento. L'utilizzo totale di acqua dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.
Oltre a quanto indicato al numero I, nella domanda di sostegno devono essere fornite le seguenti informazioni in relazione all'impianto e all'azienda:

II.1 Impianto

a. Fabbisogno idrico e fonte informativa (mc/ha); a supporto della valutazione si può fare riferimento alla successiva Tabella II.3.1 –Fabbisogno idrico nelle diverse condizioni pedoclimatiche e colturali della Regione (mc/ha). Il valore da utilizzarsi è ottenuto come somma dei valori di fabbisogno idrico delle colture attuate sulla superficie interessata dall'impianto irriguo nella situazione ante investimento. Es.

Superficie (ha)		**Fabbisogno idrico (mc/ha)**		**Fabbisogno idrico totale (mc)**
4	x	5100	=	20400
2	x	3900	=	7800
3	x	3000	=	9000
1	x	2800	=	2800
Totale 10				**Totale 40.000**

Pertanto:

b. Fabbisogno idrico totale della superficie servita dall'impianto (mc)
   = ∑(Fabbisogno idrico per ettaro della coltura irrigata * superficie della coltura irrigata)

c. Utilizzo idrico dell'impianto esistente (mc)
   = (Fabbisogno idrico totale della superficie servita dall'impianto (mc)/efficienza impianto irriguo esistente (%))*100
d. Utilizzo idrico del nuovo impianto (mc)
   = (Fabbisogno idrico totale della superficie servita dall'impianto (mc)/efficienza impianto irriguo nuovo (%))*100
e. Risparmio idrico potenziale (RIP1, espresso in volume d'acqua) ottenibile con il nuovo impianto (mc) = c) – d)

f. Riduzione effettiva dell'utilizzo di acqua (RIE) dell'impianto: va misurata in sede di test finale da effettuarsi prima della richiesta del saldo. La riduzione effettiva dell'utilizzo di acqua dovrà essere almeno pari a (RIP1)*0,50 (mc).

II.2 Azienda

g. Utilizzo idrico aziendale prima dell'investimento (mc) (∑ utilizzi idrici degli impianti aziendali);

h. Volume di acqua irrigua venduta dall'azienda ex ante (mc);

i. Volume totale aziendale utilizzato prima dell'investimento (mc) g+h;

j. Utilizzo idrico aziendale dopo l'investimento (mc) (∑ utilizzi idrici degli impianti aziendali);

k. Volume di acqua irrigua venduta dall'azienda dopo l'investimento (mc);

l. Volume totale aziendale utilizzato dopo l'investimento (mc) j+k.

m. Risparmio idrico aziendale (mc) (i-l) >/= RIP1

n. Risparmio idrico aziendale effettivo >/= RIP1*0,50 (mc)

II.3 Calcolo del Fabbisogno idrico

La tabella II.3.1 indica il fabbisogno idrico delle principali colture in funzione delle diverse condizioni pedoclimatiche presenti nel territorio veneto. Tali parametri vanno utilizzati per la determinazione della riduzione dell'utilizzo idrico a seguito dell'ammodernamento o della riconversione dell'impianto irriguo.

Nella prima colonna sono rappresentate le tipologie colturali a prevalente esigenza irrigua maggiormente diffuse nel territorio veneto, aggregate tenendo in considerazione le differenti esigenze idriche delle colture arboree più sensibili, delle colture erbacee estensive e delle colture orticole. Nella suddivisione in classi delle colture si è tenuto conto anche del periodo di impianto/semina e delle conseguenti esigenze idriche della pianta.

ALLEGATO B DGR n. 1940 del 21 dicembre 2018

Per ciascuna classe colturale, si rappresenta il fabbisogno idrico, espresso in mc/ha, riferito ai fabbisogni idrici dell'intera stagione irrigua.

Tabella II.3.1 – Fabbisogno idrico (F) nelle diverse condizioni pedoclimatiche e colturali della Regione (mc/ha)[44]

	Fabbisogno idrico (F)	
COLTURE	BIC(*) 1 [< 0 mm]	BIC 2 [> 0 mm]
Actinidia	5.100	F (BIC 1) - 10%
Melo	4.700	F (BIC 1) - 10%
Pero	3.900	F (BIC 1) - 10%
Drupacee e altre arboree (esclusa la vite)	2.300	F (BIC 1) - 15%
Prato stabile	4.400	F (BIC 1) - 10%
Mais, Radicchio, Insalate	3.000	F (BIC 1) - 8%
Cipolla, Cocomero, Pomodoro	2.800	F (BIC 1) - 12%
Altri seminativi, altre orticole e altre colture non ricomprese (inclusa la vite)	2.000	F (BIC 1) - 15%
Coltivazioni in serra	14.000	

(*) BIC: Bilancio Idro-Climatico: rappresenta la differenza tra le precipitazioni e l'evapotraspirazione potenziale espressa in millimetri.

[44] I dati di fabbisogno idrico, per tipologia colturale, sono esito delle elaborazioni di un software dedicato alla determinazione del consiglio irriguo che, attraverso l'elaborazione di diversi parametri (tipologia di coltura, umidità del terreno, dati meteorologiche, disponibilità idriche del suolo e della falda, caratteristiche dell'impianto irriguo, ecc.), elabora il bilancio idrico colturale, permettendo così una gestione razionale e sostenibile dell'acqua, indicando agli agricoltori il preciso momento di intervento irriguo ed il volume di adacquata.
Dato che in Veneto tale software viene applicato solo a quattro tipologie colturali, si è valutato di prendere come riferimento i quantitativi di fabbisogno idrico rilevati con il sistema del consiglio irriguo dalla Regione Emilia Romagna e pubblicati nell'Allegato 1 alla DGR ER n. 1415/2016, limitatamente alle province di Ferrara e Ravenna che presentano condizioni di coltura/suolo/clima simili ad aree del Veneto classificate con Bilancio Idro-Climatico (BIC) inferiore a -300 mm (Dati ARPA Emilia Romagna; Fonte: Atlante climatico 1961-2015, bilancio idroclimatico dei mesi estivi per gli anni dal 1991 al 2015 e dati ARPA Veneto: elaborazioni Centro Meteorologico di Teolo, media dei valori nei periodi primaverili-estivi per gli anni dal 1993 al 2012).
Si assume, peraltro, che, per le aree del Veneto classificate con un Bilancio Idro-Climatico compreso tra -300 mm e 0 mm, il fabbisogno idrico risulta confermato e pari a quello della prima colonna della Tabella; per Bilancio Idro-Climatico positivo, invece, si assumono condizioni di minor stress per la coltura, riconducibili a valori di fabbisogno più contenuti con valori di riduzione percentuale pari a quelli riportati nella seconda colonna della Tabella.

In **Allegato tecnico 11.6**, è riportato l'elenco dei distretti irrigui veneti (SIGRIAN e DGR 1415/2018) con i riferimenti catastali delle superfici componenti e sono rappresentati i comuni della regione del Veneto che ricadono nelle seguenti aree classificate con Bilancio Idro-Climatico:

1. < 0 mm
2. > 0 mm

***11.5 Allegato tecnico - Metodo di verifica del risparmio idrico effettivo (RIE) in distretti irrigui con stato " NON BUONO" del corpo idrico in termini di quantità di acqua – TEST di misurazione e schema di relazione da presentarsi in allegato alla domanda di pagamento del saldo*.[45]**

1. Metodo ed esecuzione del test di misurazione dei volumi utilizzati

Al fine di definire l'effettivo risparmio di acqua (RIE) conseguito dal nuovo impianto irriguo, secondo quanto previsto dall'articolo 46 del Reg (UE) n.1305/2013, si rende necessaria l'esecuzione di un test di campo finalizzato a misurare il volume idrico irriguo utilizzato da confrontarsi con i volumi di risparmio idrico potenziale (RIP1) calcolato secondo la metodologia prevista nell'**Allegato tecnico 11.4**.

La gestione irrigua nelle aziende agricole venete, servite da irrigazione collettiva, è distinta in due tipologie:

1) Situazione in cui l'impianto consortile è strutturato e prevede la consegna turnata all'azienda agricola;
2) Situazione in cui l'impianto consortile è non strutturato e costituito da una rete di canali nei quali viene immessa la risorsa idrica irrigua alla quale le aziende attingono al bisogno.

1) Nel primo caso, all'azienda agricola viene assegnato annualmente dal consorzio un volume d'acqua, dipendente dall'ordinamento colturale, che viene consegnato secondo un calendario prestabilito articolato in giorni, ora inizio turno e ora fine turno.
   Il test di collaudo finalizzato alla determinazione degli utilizzi effettivi di acqua va compiuto mediante una singola adacquata della durata dell'intero turno irriguo aziendale o, nel caso ciò si renda opportuno, con durata inferiore (per esempio di un'ora).
   La misura dei volumi effettivamente utilizzati è effettuata tramite l'utilizzo di contatori già applicati sul nuovo impianto. Tale misura, riguarda il singolo turno o una porzione di esso e va rapportata all'intera stagione irrigua in funzione del numero di turni stabilito dal calendario. Nel caso il test abbia durata parziale rispetto al turno, per esempio di un'ora, le rilevazioni sono compiute nella seconda ora di funzionamento dell'impianto, per evitare che la fase di avvio alteri i risultati del test, e la misura complessiva stagionale si ottiene moltiplicando il valore misurato per il numero di ore del turno e per il numero di turni stabilito dal calendario.
   Dalla differenza fra il volume d'acqua consegnato originariamente dal consorzio nella stagione precedente, che corrisponde ai quantitativi necessari dimensionati in funzione dell'impianto preesistente, e il volume d'acqua effettivamente consumato dall'azienda in sede di test, come sopra misurato e calcolato, si determina l'effettivo risparmio di acqua.
   Tale risparmio effettivo deve essere pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale calcolato secondo la metodologia prevista nell'Allegato tecnico 11.4, paragrafo 2, II.1.
   Nel caso di intervento in un un'unica azienda agricola, l'intervento deve comportare anche una riduzione dell'utilizzo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale

[45] Sostituzione dell'allegato tecnico apportata con DGR n. 163 del 22/02/2019

reso possibile a livello dell'intervento. L'utilizzo totale di acqua dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

2) Nel caso di impianto consortile non strutturato, si tiene conto dell'ordinamento colturale e i volumi irrigui sono definiti nella tabella 11.5.1, completa del numero teorico delle adacquate necessarie, per tipologia colturale, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno nell'ambito dell'intera stagione irrigua:

Tabella 11.5.1 – Fabbisogno idrico (F) e interventi irrigui

	Fabbisogno idrico (F)		
COLTURE	BIC(*) 1 [< 0 mm]	BIC 2 [> 0 mm]	numero di adacquate[46]
Actinidia	5.100	F (BIC 1) - 10%	17
Melo	4.700	F (BIC 1) - 10%	16
Pero	3.900	F (BIC 1) - 10%	13
Drupacee e altre arboree (esclusa la vite)	2.300	F (BIC 1) - 15%	8
Prato stabile	4.400	F (BIC 1) - 10%	8
Mais, Radicchio, Insalate	3.000	F (BIC 1) - 8%	5
Cipolla, Cocomero, Pomodoro	2.800	F (BIC 1) - 12%	5
Altri seminativi, altre orticole e altre colture non ricomprese (inclusa la vite)	2.000	F (BIC 1) - 15%	4

[46] Il numero di adacquate è individuato quale parametro medio sulla base delle esigenze corrispondenti alle varie fasi fenologiche della coltura e delle tecniche irrigue ordinariamente utilizzate.

Coltivazioni in serra	14.000	-

(*) BIC - Bilancio Idro-Climatico: rappresenta la differenza tra le precipitazioni e l'evapotraspirazione potenziale espressa in millimetri.

Il test, finalizzato alla determinazione dei volumi effettivi di acqua utilizzata, è strutturato su di una singola adacquata della durata di un'ora.
Al fine dell'esecuzione del test risulta necessaria la conoscenza del dimensionamento della pompa dell'impianto preesistente, che permette di calcolare il tempo di adacquata sulla base del volume di acqua che viene determinato come "utilizzo idrico dell'impianto esistente" secondo la metodologia prevista nell'Allegato tecnico 11.4, paragrafo 2, II.1 (fabbisogno idrico impianto/efficienza impianto irriguo esistente)*100.

utilizzo idrico impianto esistente (mc)/numero adacquate =
utilizzo idrico per adacquata (mc)

utilizzo idrico per adacquata (mc)/portata pompa (mc/h) =
durata dell'adacquata (h)

Definita la durata della singola adacquata è possibile individuare l'utilizzo idrico orario dell'impianto esistente.

utilizzo idrico per adacquata (mc)/durata dell'adacquata (h) =
utilizzo idrico orario dell'impianto esistente (mc)

Nel caso di sistemi irrigui che non prevedano l'uso di pompe, l'utilizzo idrico orario dell'impianto esistente equivale al volume idrico orario immesso nel fondo irrigato, esito di precise misurazioni che devono trovare conferma da parte del Consorzio di bonifica competente per territorio.[47]

L'esecuzione del test avviene mediante la misurazione, attraverso i contatori, dei volumi di acqua erogata nel nuovo impianto in un'ora, con rilevazioni compiute nella seconda ora di funzionamento dell'impianto, per evitare che la fase di avvio alteri i risultati del test . Al momento del test di collaudo l'impianto nuovo deve essere completo in ogni sua parte e funzionante. Durante il test l'impianto o settore dello stesso dovranno essere messi sotto carico ordinario, curando che i sistemi di filtraggio siano funzionanti e in condizioni di efficienza. Il regime di funzionamento della pompa deve corrispondere a quello che garantisce la migliore efficienza dell'impianto, secondo la curva di rendimento dichiarata dal costruttore.

utilizzo idrico orario dell'impianto nuovo (mc) = rilevazione mediante contatore nel periodo di TEST

[47] Integrazione apportata con DGR n. 298 del 19/03/2019

La differenza fra l'utilizzo idrico orario dell'impianto esistente e quello dell'impianto di nuova realizzazione rappresenta il risparmio idrico orario ottenuto con il nuovo impianto.
Moltiplicando tale valore per la durata dell'adacquata (h) e per il numero di adacquate stagionali si ottiene il risparmio idrico stagionale.
Tale risparmio dovrà corrispondere a un valore pari almeno al 50% del risparmio potenziale calcolato secondo la formula di cui all'Allegato tecnico 11.4, paragrafo 2, II.1.

utilizzo idrico orario dell'impianto esistente - utilizzo idrico orario dell'impianto nuovo = risparmio idrico orario (mc)

risparmio idrico orario (mc) x durata adacquata (h) x numero di adacquate = risparmio idrico stagionale (mc)

risparmio idrico stagionale (mc) >= 50% del risparmio idrico potenziale

2. Schema di relazione da presentarsi in allegato alla domanda di pagamento del saldo

Nella relazione da allegare alla domanda di pagamento del saldo devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

a. Tipologia di impianto consortile: strutturato o non strutturato;
b. Descrizione del metodo irriguo:
    1. nel caso di irrigazione in sistema consortile strutturato definire le caratteristiche del turno in termini di frequenza, durata e volumi d'acqua consegnati;
    2. nel caso di irrigazione in sistema consortile non strutturato, descrivere il metodo di prelievo, le caratteristiche e la portata della pompa.
c. Data e orario di esecuzione del test;
d. Calcoli secondo le formule riportate nel paragrafo 1 a seguito dell'esecuzione del TEST:

1) <u>Impianto consortile strutturato</u>

I. volume totale di acqua effettivamente utilizzato dall'azienda nella stagione = (volume di acqua effettivamente utilizzato nel periodo di TEST misurato con il contatore) X (durata turno) X (numero dei turni nella stagione)

II. risparmio idrico effettivo (RIE) = (volume di acqua consegnato dal Consorzio nella stagione precedente) - (volume totale di acqua effettivamente utilizzato dall'azienda nella stagione)

III. risparmio idrico effettivo (RIE) (mc) >= 50% del risparmio idrico potenziale (RIP1) (mc)

2) <u>Impianto consortile non strutturato</u>

I. utilizzo idrico dell'impianto esistente (mc) = (Fabbisogno idrico totale della superficie servita dall'impianto (mc)/efficienza impianto irriguo esistente)*100

II. **utilizzo idrico impianto esistente (mc)/numero adacquate = utilizzo idrico per adacquata (mc)**

III. **utilizzo idrico per adacquata (mc) / portata pompa (mc/h) = durata dell'adacquata (h)**

IV. **utilizzo idrico per adacquata / durata dell'adacquata = utilizzo idrico orario dell'impianto esistente (mc)**

V. **utilizzo idrico orario dell'impianto esistente (mc) - utilizzo idrico orario dell'impianto nuovo (mc) = risparmio idrico orario (mc)**

VI. **risparmio idrico orario (mc) x durata adacquata (h) x numero di adacquate = risparmio idrico effettivo (RIE) (mc)**

VII. **risparmio idrico effettivo (RIE) (mc) >= 50% del risparmio idrico potenziale (RIP1) (mc)**

A livello **aziendale** vanno riportati i seguenti dati:

a. **Utilizzo idrico aziendale prima dell'investimento (mc) (∑ utilizzi idrici degli impianti aziendali);** Ai fini di tale calcolo, per le superficie aziendali non oggetto di intervento, il fabbisogno idrico per la coltura della vite è assunto pari a 2.000 mc/ha.
Il piano culturale di riferimento è quello vigente al momento della presentazione della domanda;[48]

b. **Volume di acqua irrigua venduta dall'azienda prima dell'investimento (mc);**

c. **Volume totale aziendale utilizzato prima dell'investimento (mc) a+b;**

d. **Utilizzo idrico aziendale dopo l'investimento (mc) (∑ utilizzi idrici degli impianti aziendali)**
Il piano culturale di riferimento è quello vigente al momento della presentazione della domanda di saldo;[49]

e. **Volume di acqua irrigua venduta dall'azienda dopo l'investimento (mc);**

f. **Volume totale aziendale utilizzato dopo l'investimento (mc) d+e**

g. **Volume totale aziendale utilizzato prima dell'investimento (mc) - Volume totale aziendale utilizzato dopo l'investimento (mc) >= 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento**

La relazione è firmata dal beneficiario.

[48] Integrazione apportata con DGR n. 298 del 19/03/2019
[49] Integrazione apportata con DGR n. 298 del 19/03/2019

ALLEGATO B DGR n. 1940 del 21 dicembre 2018

11.6 Allegato tecnico – Elenco dei comuni e dei relativi fogli catastali, ricompresi nei Distretti irrigui veneti (DGR 1415/2018), suddivisi per stato del corpo idrico superficiale (Buono o Non buono) e per Bilancio idro-climatico (BIC 1 <0 mm e BIC 2 >0 mm).[50]

Bilancio Idro-climatico < 0 mm - BIC 1

COMUNE	Foglio BUONO	Foglio NON BUONO
Abano T.	(da 1 a 23)	
Adria /Adria	(da 1 a 40) - (da 45 a 48) - 59 - 60 - 61 - 64 - 67	49 - 62 - 63 - 65 - 66 - 68 - 69 -70 -71
Adria /Bellombra		(da 1 a 18)
Adria /Bottrighe		(da 1 a 26)
Adria /Ca' Emo	(da 1 a 23)	
Affi	(da 1 a 4) - (da 7 a 11)	
Agna	(da 1 a 22)	
Agugliaro	(da 1 a 18)	
Albaredo d'A.	(da 1 a 4) - (da 7 a 29) - (da 31 a 37)	
Albettone	(da 1 a 22)	
Albignasego	(da 1 a 24)	
Alonte		3 - 4 - 5 - (da 7 a 11)
Altivole	(da 1 a 22)	
Angiari	(da 1 a 15)	
Anguillara	(da 3 a 23)	(1) - (2)
Annone V.		(da 1 a 22)
Arcade	(da 1 a 9)	
Arcole	3 - 14 - 15 - 16 - 22 - 23 - 24 - 25 - 30 - 31	11 - 18 - 19 - 20 - 21 - 28 - 29
Arcugnano		1 - 3 - 5 - 8 - 22 - 24 - 32 - 35 - 36 - 37
Ariano nel Pol. /Ariano nel Pol.		(da 3 a 51)
Ariano nel Pol. /Gorino Veneto		(da 1 a 14)
Arqua` Petr.	(da 1 a 12)	
Arqua` Pol.	(da 1 a 21)	
Arre	(da 1 a 15)	
Arzergrande	(da 1 a 13)	
Arzignano		(10) - (11) - (29)
Asigliano V.	(da 1 a 9)	
Asolo	10 - (da 13 a 25)	
Badia Pol. /Badia Pol.	(da 1 a 27)	
Badia Pol. /Crocetta	(da 1 a 8)	
Badia Pol. /Salvaterra	(da 1 a 8)	
Badia Pol. /Villa d'Adige	(da 1 a 9)	
Bagnoli di Sopra	(da 1 a 37)	
Bagnolo di Po	1	(da 2 a 24)
Baone	(da 1 a 7) - (da 12 a 27)	
Barbarano Mossano /Barbarano V.no	(da 2 a 18)	
Barbarano Mossano /Mossano	(da 5 a 9) - (da 11 a 15)	10

[50]Sostituzione titolo dell'allegato tecnico apportata con DGR n. 163 del 22/02/2019

Barbona	(da 1 a 12)	
Bardolino	2 - (da 4 a 8) - (da 10 a 21)	
Bassano del G.	1 - (da 4 a 20) - 25 - 26	
Battaglia T.	(da 1 a 6)	
Belfiore		(da 1 a 37) - 39 - 40
Bergantino		(da 1 a 11) - 13
Bevilacqua	(da 10 a 16)	
Boara Pisani	(da 1 a 17)	
Bolzano Vic.	(da 2 a 5) - 7 - 8 - 11 - 12 - 17 - 18 - 19	1 - 6 - 9 - 10 - (da 13 a 16) - 20 - 21
Bonavigo	(da 1 a 23)	
Borgo Veneto /Megliadino S.F.	(da 1 a 16)	
Borgo Veneto /S.Margherita d'A.	(da 1 a 14)	
Borgo Veneto /Saletto	(da 1 a 12)	
Borgoricco		(da 1 a 22)
Bosaro		(da 1 a 8)
Boschi Sant'Anna	(da 1 a 9)	
Bovolenta	(da 1 a 24)	
Bovolone	(da 1 a 23) - (da 25 a 29) - (da 31 a 46)	
Breda di P.	1	(da 2 a 14) - (da 17 a 27)
Breganze	(da 5 a 21)	
Brendola		12 -13 - 14 - (da 16 a 19) - 21 - 22
Bressanvido	(da 1 a 8)	
Brogliano		(1) - (4)
Brugine	(da 1 a 24)	
Bussolengo	(da 1 a 17) - (da 19 a 31)	
Buttapietra	(da 1 a 21)	
Cadoneghe		(da 1 a 14)
Caerano S. M.	(da 1 a 13)	
Caldiero		(da 5 a 11)
Caldogno	(1) - (2) - (3)	
Calto		(da 1 a 12)
Camisano Vic.	(da 1 a 30)	
Campagna Lupia	(da 1 a 4) - (da 6 a 12) - 16 - 17 - 18 - 21 - (da 27 a 32)	
Campiglia dei B.	(da 1 a 12)	
Campo S. M.	8 - 14 - 15	(da 1 a 7) - (da 10 a 13)
Campodarsego		(da 1 a 29)
Campodoro	(da 1 a 16)	
Campolongo M.	(da 1 a 24)	
Camponogara	(da 1 a 19)	
Camposampiero		(da 1 a 23)
Canaro		(da 1 a 29) - 31 - 32 - 33 - 35
Canda	(da 1 a 19)	
Candiana	(da 1 a 22)	
Caorle	1 - 2 - (da 11 a 18) - (da 23 a 34) - (da 38 a 43)	4 - 5 - 6 - 20 - 21 - 36 - 44 -45
Caprino Ver.	22 - 28 - 31 - 34 - 36 - 37 - 38 - 40 - 41 - 43 - 44	
Carbonera	(da 1 a 8)	(da 9 a 23)
Carceri	(da 1 a 12)	
Carmignano di B.	(da 1 a 10) - (da 12 a 19)	
Cartigliano	(da 1 a 7) - 9	

Cartura	(da 1 a 19)	
Casale di S.	(da 1 a 8) - (da 10 a 14)	9 - (da 15 a 23)
Casale sul Sile		(da 1 a 26)
Casaleone	(da 1 a 3) - (da 9 a 14)	(da 15 a 40)
Casalserugo	(da 1 a 15)	
Casier		(da 1 a 13)
Cassola	(da 1 a 13)	
Castagnaro	(da 1 a 39)	
Castegnero		(da 2 a 13)
Castel d'A.	(da 1 a 10)	
Castelbaldo	(da 1 a 22)	
Castelfranco V.	1 - 2 - 10 - 11 - 12 - 14 - 24 - 25 - 26 - (da 30 a 41) - (da 44 a 54)	(da 3 a 9) - (da 15 a 23) - 27
Castelgomberto		(da 1 a 6)
Castelguglielmo	(1) - (2) - (9)	(da 3 a 8) - (da 10 a 21)
Castello di G.	(da 1 a 16)	
Castelmassa		(da 1 a 11) - 13 - 14 - 15
Castelnovo B.		(da 1 a 22)
Castelnuovo del G.	(da 1 a 21) - (da 26 a 39)	
Cavaion Ver.	(da 1 a 14)	
Cavarzere	(da 1 a 95)	
Cazzano di T.	16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 23	
Ceggia	(da 1 a 23)	
Ceneselli		(da 1 a 36)
Cerea	(da 1 a 22) - (da 24 a 32) - 34 - 36 - 37 - 38 - 41 - 42 - 47 - 48 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 59	57 - 58 - (da 60 a 81) - 85
Ceregnano /Ceregnano	(da 1 a 20)	(da 21 a 24)
Ceregnano /Lama Pezzoli	(da 1 a 9)	
Cervarese S. C.	(da 2 a 5) - (da 7 a 18)	
Cessalto	(da 1 a 20) - (da 22 a 27)	21
Chiarano	1 - 4 - 7 - 8 - (da 11 a 17) - 20	2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 18 - 19
Chioggia	10 - 12 - (da 14 a 18) - (da 27 a 33) - (da 44 a 82)	
Cimadolmo	1 - (da 4 a 8)	
Cinto Caom.		(da 1 a 19)
Cinto E.	4 - 5 - 10 - 17 - 18	
Cittadella	1 - 2 - 3 - (da 5 a 32) - (da 34 a 43)	44 - 45
Codevigo	(da 1 a 8) - 11 - 12 - 16 - 17 - (da 20 a 45)	
Codogne`	(da 1 a 4) - (da 7 a 21)	
Cologna Veneta	(da 2 a 5) - 7 - (da 11 a 29) - (da 31 a 36) - (da 38 a 61)	1 - 8 - 9 - 10
Colognola ai C.	8 - 9 - 11 -12	1 - 13 - 28 - 29
Cona	(da 1 a 47)	
Concamarise	(da 1 a 5) - 7	
Concordia Sagittaria		(da 1 a 33)
Conegliano	(2) - (4) - (12)	
Conselve	(da 1 a 25)	
Corbola		(da 3 a 6) - (da 8 a 21)
Cordignano	11 - 12 - 13 - (da 16 a 25)	
Cornedo Vic.		6 - 7 - 8 - 14 - 15 - 17 - 22 - 23 - 25 - 26
Cornuda	2 - 3 - 6 - (da 9 a 14)	
Correzzola	(da 1 a 45)	
Costa di R.	(da 1 a 22)	

Costabissara		10
Costermano	(da 12 a 19) - 21	
Crespino		(da 1 a 33)
Crocetta del M.	(da 1 a 6) - (da 11 a 15)	
Curtarolo		1 - (da 4 a 7) - (da 10 a 17) - 19
Dolce`	39 - 40 - 41	
Dolo	9 - (da 12 a 25)	(da 1 a 8) - 10 - 11
Due Carrare	(da 1 a 29)	
Dueville	(da 1 a 5) - 8 - 10 - 11 -15	
Eraclea	(da 1 a 59)	
Erbe`	(da 1 a 14)	
Este	(da 1 a 36)	
Ficarolo		(da 1 a 9) - (da 11 a 19)
Fiesso d'Art.		(da 1 a 6)
Fiesso Umbertiano		(da 1 a 28)
Fontanelle	(da 1 a 12) - (da 15 a 18) - (da 20 a 32)	
Fontaniva	1 - (da 3 a 12) - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - (da 24 a 27)	
Fonte	(da 7 a 13)	
Fossalta di Piave		(da 1 a 9)
Fossalta di Port.		(da 1 a 25)
Fosso`	(da 1 a 13)	
Frassinelle Pol.		(da 1 a 10)
Fratta Polesine	(da 1 a 22)	
Fumane /Fumane	(da 36 a 42)	
Gaiarine	(da 1 a 26)	
Gaiba		(da 1 a 9)
Galliera V.	(da 1 a 9)	
Galzignano T.	(da 1 a 19)	
Garda	3 - (da 5 a 9)	
Gavello		(da 1 a 19)
Gazzo Padovano	(da 1 a 27)	
Gazzo Ver.	(da 1 a 30) - (da 33 a 40) - (da 43 a 52) - (da 55 a 59) - (da 61 a 67) - 70 72	
Giacciano con B.	1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8	7 - (da 9 a 22)
Giavera del M.	(da 6 a 19)	
Godega di S. U.	(da 1 a 24)	
Gorgo al M.	1 - 3 - 4 - 5 - (da 8 a 25)	
Grantorto	(da 1 a 19)	
Granze	(1) - (3)	2 - (da 4 a 13)
Grisignano di Z.	(da 1 a 10) - (da 13 a 19)	(11) - (12)
Gruaro		(da 1 a 16)
Grumolo d. A.	(da 1 a 11) - 13 - 14	12
Guarda Veneta		(da 1 a 13) - 15
Illasi	2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - (da 12 a 15) - 18 - 19 - 22 - 33	(da 23 a 27)
Isola della Scala	(da 1 a 19) - (da 21 a 86)	
Isola Rizza	(da 1 a 6) - (da 8 a 12) - (da 14 a 21)	
Istrana	(da 1 a 24) - 28 - 29 - 30	25 - 26 - 27 - 31 - 32
Jesolo		(da 1 a 49) - (da 51 a 56) - (da 59 a 83) - (da 91 a 104)
Lavagno		1 - 2 - (da 4 a 13) - 15 - 16 - 17
Lazise	1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - (da 9 a 17) - (da 20 a 28) -	

	(da 30 a 37)	
Legnago	(da 1 a 4) - (da 6 a 16) - (da 18 a 21) - 23 - (da 27 a 36) - (da 38 a 50) - 52 - 53 - 54 - 58 - 59 - (da 63 a 66) - (da 71 a 78) - 82 - 83 - 90 - 97 - 98	51 - 56 - 57 - 61 - 62 - 68 - 69 - 70 - 79 - 80 - 81 - (da 84 a 89) - (da 91 a 96)
Legnaro	(da 1 a 15)	
Lendinara /Lendinara	(da 1 a 39)	
Lendinara /Ramodipalo	(da 1 a 20)	
Limena	(da 1 a 8) - 10 - 11 - 12 - 15	9 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18
Longare		(da 1 a 11) - (da 16 a 20) - 24 - 25 -26
Lonigo	25 - 31 - 33 - 34 - 36 - 37	(da 4 a 13) - 22 - 27 - 28 - 29
Loreggia		(da 1 a 21)
Loreo	(da 1 a 32) - (da 37 a 47)	48 - 49
Loria	(da 1 a 29)	
Lozzo A.	(da 1 a 33)	
Lusia	(da 1 a 20)	
Malo	21 - 22 - 23 - 25	
Mansue`	(da 1 a 10) - (da 13 a 23)	
Marano Vic.	4 - (da 11 a 14)	
Marcon		(da 1 a 21)
Mareno di P.	(da 2 a 26)	
Martellago		(da 1 a 19)
Maser	(da 2 a 7) - (da 12 a 17) - (da 21 a 27)	
Masera` di P.	(da 1 a 14)	
Maserada sul P.	5 - (da 8 a 24) - (da 31 a 35)	29 - 30 - 36
Masi	(da 1 a 18)	
Mason Vic.	(da 1 a 13)	
Massanzago		(da 1 a 14)
Megliadino S. V.	(da 1 a 14) - 17	15 - 16 - 18 - 19 - 20
Melara		(da 1 a 16)
Meolo		(da 1 a 32)
Merlara	1 - 7 - 15 - 16	(da 2 a 6) - (da 8 a 14) - (da 17 a 30)
Mestrino	(da 1 a 7) - 9 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18	8
Mezzane di S.		18 - 22 - 23
Minerbe	(da 1 a 13) - (da 15 a 21) - (da 24 a 27) - (da 29 a 33)	
Mira	15 - 16 - (da 27 a 52)	(da 1 a 5) - (da 7 a 14) - (da 22 a 26)
Mirano		(da 1 a 43)
Mogliano V.		(da 1 a 51)
Monastier di T.		(da 1 a 26)
Monselice	(da 1 a 51) - (da 53 a 58)	
Montagnana	(da 1 a 27) - (da 32 a 36) - 39 - (da 41 a 49)	(da 28 a 31) - 37 - 38 - 40
Montebelluna	(da 1 a 11) - (da 18 a 51)	
Montecchio Magg.	1 - 2 - 4 - 6	22 - 34
Montecchio Prec.	(da 1 a 98) - (da 10 a 15)	
Montegalda		(da 1 a 12) - (da 16 a 21)
Montegaldella		(da 1 a 14)
Montegrotto T.	(da 1 a 14)	
Monteviale		(4) - (9)
Morgano	(1) - (2) - (3)	(da 4 a 13)
Motta di Liv.	(da 10 a 16) - (da 28 a 37)	(da 19 a 27)
Mozzecane	(da 1 a 37)	
Musile di P.		(da 1 a 44)

Mussolente	(da 1 a 15)	
Nanto	10 - 16 - 17	(da 6 a 9) - (da 11 a 15)
Negrar /Parona	48	
Nervesa della B.	(da 16 a 33)	
Noale		(da 1 a 21)
Nogara	(da 1 a 45)	
Nogarole R.	(da 1 a 36)	
Nove	(da 1 a 10)	
Noventa di P.	(da 1 a 20)	
Noventa Pad.	3 - 5 - 6 - 7	1 - 2 - 4 - 9
Noventa Vic.	(da 1 a 24)	
Occhiobello		(da 1 a 12) - (da 14 a 18) - (da 20 a 33)
Oderzo /Oderzo	1 - 2 - 9 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22	10 - 11 - 12 - 18 - 19 - (da 24 a 32)
Oderzo /Piavon	1 - 2 - 3 - 5 - 8	(4) - (6) - (7)
Oppeano	1 - (da 4 a 26) - (da 29 a 58)	
Orgiano	6 - 7 - (da 9 a 20)	
Ormelle	(da 1 a 6) - 9 - 11 - 12 - 13	7 - 8 - 10 - 17 - 18 - 20
Orsago	(da 1 a 10)	
Ospedaletto E.	(da 1 a 20)	
Padova	(da 106 a 113) - 130 - 131 - (da 140 a 202)	(da 1 a 14) - (da 17 a 63) - (da 65 a 85) - (da 93 a 100) - (da 115 a 123) - (da 133 a 136)
Paese	(da 1 a 44)	
Palu`	(da 1 a 15)	
Papozze /Panarella		1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11
Papozze /Papozze		(da 1 a 11)
Pastrengo	1 - 2 - (da 4 a 11)	
Pernumia	(da 1 a 13)	
Pescantina	(da 1 a 26)	
Peschiera del G.	(11) - (17)	
Pettorazza G.	(da 1 a 21)	
Piacenza d'A.	1 - 2 - 3 - 5 - (da 10 a 21)	4 - (da 6 a 9)
Pianiga		(da 1 a 22)
Piazzola sul B.	(da 1 a 54)	
Pincara		(da 1 a 21)
Piombino Dese		(da 1 a 32)
Piove di S.	(da 1 a 42)	
Poiana M.	(da 1 a 30)	
Polesella		(da 1 a 11) - (da 13 a 17)
Polverara	(da 1 a 11)	
Ponso	(da 1 a 12)	
Ponte di Piave		1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 14 - 15 - (da 19 a 29)
Ponte S. N.	(da 1 a 17)	
Pontecchio Pol.		(da 1 a 10)
Pontelongo	(da 1 a 13)	
Ponzano V.	(da 1 a 28)	
Porto Tolle /Ca' Venier		(da 5 a 8) - 11 - 12 - 13
Porto Tolle /Porto Tolle		20 - 21 - 22 - (da 24 a 59) - 61 - 62 - 64 - 66 - 67 - 68
Porto Viro /Contarina		(da 1 a 14) - (da 16 a 19) - 21 - 22 - 32 - 33 - 34 - (da 36 a 39)
Porto Viro /Donada		(da 1 a 17) - (da 21 a 24)

Porto Viro /Fornaci		(da 1 a 4)
Portobuffole`	(3) - (4) - (5)	
Portogruaro		(da 1 a 81)
Povegliano	(da 1 a 14)	
Povegliano Ver.	(da 1 a 20)	
Pozzoleone	(da 1 a 13)	
Pozzonovo	(da 1 a 8) - 24 - 25	(da 9 a 23)
Pramaggiore		(da 1 a 24)
Preganziol		(da 1 a 23)
Pressana	(da 1 a 22)	
Quarto d'Altino		(da 1 a 26)
Quinto di T.	(1) - (9) - (10)	(da 2 a 8) - (da 11 a 17)
Quinto Vic.	(da 1 a 5) - (da 7 a 10) - (da 12 a 15)	(6) - (11)
Resana	1 - 2 - 4 - 5 - (da 13 a 16) - 19 - 21 - 22 - 23	3 - (da 6 a 12) - 17 - 18 - (da 20 a 23)
Riese Pio X	(da 1 a 32)	
Rivoli Ver.	3 - 4 - (da 7 a 16) - 18 - 19 - 20	
Romano d'E.	(da 9 a 22)	
Roncade		(da 1 a 60)
Ronco all'A.	7 - 17 - 19 - 20 - (da 24 a 27) - 30 - 31 - (da 33 a 36) - (da 38 a 41) - 43 - 44 - 46	
Rosa`	(da 1 a 20)	
Rosolina	(da 4 a 7) - (da 11 a 16) - (da 19 a 27)	
Rossano V.	(da 1 a 8)	
Roverchiara	4 - 6 - 8 - (da 14 a 26)	
Roveredo di Gua`	(da 1 a 14)	
Rovigo /Boara Polesine	(da 1 a 21)	
Rovigo /Borsea	(da 1 a 13)	
Rovigo /Buso Sarzano	(da 1 a 20)	
Rovigo /Concadirame	(da 1 a 16)	
Rovigo /Grignano	(da 1 a 12)	
Rovigo /Rovigo	(da 1 a 30)	
Rovigo /S.Apollinare con Selva	(da 1 a 6)	(da 7 a 14)
Rovolon	(da 1 a 17) - 19	
Rubano	1 - 2 - 3 - 4	
S. Ambrogio di V.	17 - (da 20 a 27)	
S. Angelo di P.S.	(da 1 a 17)	
S. Bellino	(da 1 a 17)	
S. Biagio di C.		(da 4 a 8) - (da 10 a 13) - (da 15 a 58)
S. Bonifacio		15 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 29 - 30 - (da 33 a 37)
S. Dona di P.	(da 1 a 45) - (da 47 a 66)	(da 67 a 86)
S. Elena	(da 1 a 6) - 8 - 10	(7) - (9)
S. Fior	1 - (da 3 a 18)	
S. Giorgio d. P.		(da 1 a 21)
S. Giorgio in B.	4 - 5 - 6 - (da 13 a 18) - (da 23 a 28) - (da 31 a 34) - 38	1 - 2 - 3 - (da 7 a 12) - (da 19 a 22) - 29 - 30 - 35 - 36 - 37
S. Giovanni Lup.	(da 1 a 21)	
S. Giustina in C.		(da 1 a 23)
S. Lucia di P.	(da 2 a 10) - 13 - (da 15 a 19)	
S. Maria di S.		(da 1 a 28)
S. Martino B.A.		1 - 3 - (da 5 a 9) - (da 11 a 23) - 25 - 26 - 27 - 28 - (da 37 a 42)

S. Martino di L.	(da 1 a 8) - 21 - 22 - 23	(da 9 a 20) - 24 - 25 -26
S. Martino di V.	(da 1 a 31)	
S. Michele al T.		(da 1 a 6) - (da 9 a 13) - (da 15 a 47) - 50 - (da 52 a 58)
S. Pietro di M.	(da 1 a 20)	
S. Pietro in C.	12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 21 - 24 - 25 - 26	
S. Pietro in Gu`	(da 1 a 20)	
S. Pietro V.	(da 1 a 15)	
S. Polo di P.	(da 1 a 18)	
S. Stino di L.	(da 36 a 46)	(da 1 a 35)
S. Urbano	(da 13 a 22) - (da 24 a 39)	(da 1 a 12) - 23
S. Vendemiano	1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - (da 15 a 19)	
S. Zenone d. E.	3 - 4 - (da 10 a 18)	
Saccolongo	5 - 7 - 8 - (da 10 a 16)	
Salara		(da 1 a 15)
Salgareda	11 - 21 - (da 23 a 26)	(da 1 a 10) - (da 12 a 20) - 22
Salizzole	(da 1 a 16) - (da 18 a 23) - (da 27 a 35) - 38	
Salzano		(da 1 a 14)
Sandrigo	(da 1 a 21) - 24	26
Sanguinetto	1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18	
Saonara	(da 1 a 18)	
Sarcedo	7 - 8 - (da 11 a 16)	
Sarego		1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 10 - 22 - 28 - 30
Schiavon	(da 1 a 11)	
Scorze`		(da 1 a 28)
Selvazzano D.	(da 14 a 23)	
Silea		(da 1 a 22)
Soave	3 - 15 - 16 - (da 18 a 22) - 24	36
Solesino	(2) - (3) - (4)	1 - (da 5 a 12)
Sommacampagna	(da 1 a 42)	
Sona	(da 1 a 48)	
Sorga`	(da 1 a 24) - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 33 - 34	
Sossano	(da 1 a 4) - (da 6 a 20)	
Sovizzo	(7) - (9)	
Spinea		(da 1 a 14)
Spresiano	(da 1 a 10) - (da 13 a 25)	
Stanghella	(da 17 a 21)	(da 1 a 16)
Stienta		(da 1 a 13) - 15
Stra`	(da 4 a 10)	(1) - (2) - (3)
Susegana	21 - 22 - 23 - (da 34 a 43) - 45 - 46	
Taglio di Po /Taglio di Po		(da 4 a 13) - (da 15 a 21) - (da 23 a 27) - (da 29 a 34) - 36 - 37 - 38
Taglio di Po /Valle dell'Oca		(da 1 a 9)
Teglio V.		(da 1 a 11)
Teolo	(da 1 a 22) - 24 - 25 - 27 - 28	
Terrassa P.	(da 1 a 17)	
Terrazzo	(da 1 a 27)	
Tezze sul B.	(da 1 a 15)	
Thiene	(da 14 a 20)	
Tombolo	(da 1 a 7)	(da 8 a 12)
Torre di Mosto	(da 1 a 30)	

Torreglia	(da 1 a 18)	
Torri di Q.	1 - (da 8 a 13) - 15 - (da 17 a 20)	(da 3 a 7) - 14
Trebaseleghe		(da 1 a 29)
Trecenta /Pissatola	(da 1 a 6)	
Trecenta /Trecenta	9	(da 1 a 8) - (da 10 a 27)
Tregnago	38 - 40 - 41 - 42	
Trevenzuolo	(da 1 a 29) - 31	
Trevignano	(da 1 a 26)	
Treviso	(da 1 a 6) - 8 - 9 - 10 - (da 58 a 63)	7 - (da 11 a 57)
Tribano	(da 1 a 16) - 19 - 21 - 23 - 24	17 - 18 - 20 - 22
Trissino		4 - (da 18 a 22)
Urbana	11	(da 1 a 10) - (da 12 a 18)
Val Liona /Grancona	(4) - (6)	8
Val Liona /S.Germano dei B.	2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 15 - 16	
Valeggio sul M.	(da 1 a 50) - (da 53 a 64)	
Vazzola	(da 2 a 24)	
Vedelago	(da 1 a 51) - (da 53 a 58)	52 - 59 - 60
Veggiano	(2) - (7) - (17)	1 - 3 - 5 - 6
Venezia		69 - 71 - 76 - (da 109 a 172) - (da 175 a 192)
Verona	69 - 70 - 76 - 80 - 82 - (da 95 a 108) - 153 - 154 - 156 - 157 - (da 159 a 163) - (da 165 a 179) - (da 182 a 207) - 227 - (da 232 a 267) - 272 - 273 - (da 282 a 300) - (da 302 a 307) - (da 317 a 337) - (da 342 a 373) - (da 382 a 402)	134 - 137 - 138 - 139 - 145 - 147 - 148 - 279 - 280 - 281 - 310 - 311 - 377 - 378 - 381
Veronella	(da 1 a 29)	
Vescovana	(da 3 a 25)	(1) - (2)
Vicenza		29 - 31 - 32 - 38 - 44 - 54 - 58 - 62 - 85 - 87
Vigasio	(da 1 a 29)	
Vighizzolo d'E.	1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 14 - (da 17 a 22)	4 - 7 - 8 - 12 - 13 - 15 - 16 - 23 - 24
Vigodarzere		(da 1 a 20)
Vigonovo	(da 1 a 11)	
Vigonza	38 - 39	(da 1 a 37) - 40
Villa Bartolomea	9 - 11 - (da 13 a 19) - (da 21 a 56) - (da 58 a 61)	
Villa del Conte		(da 1 a 25)
Villa E.	(da 1 a 5) - 11 - 12 - 15 - 16	(da 6 a 10) - 13 - 14 -17 - 18 - 19
Villadose /Ca'Tron	(da 1 a 9)	
Villadose /Villadose	(da 1 a 27)	
Villafranca di V.	(da 1 a 76)	
Villafranca P.	(da 1 a 19) - (da 22 a 27)	
Villaga	(da 4 a 10) - (da 14 a 19)	
Villamarzana	(da 1 a 15)	16
Villanova del G.	(da 1 a 13)	
Villanova di C.		(da 1 a 15)
Villanova M.		(da 1 a 20)
Villaverla	2 - 3 - 5 - 6 - (da 9 a 16)	
Villorba	(da 1 a 18) - (da 20 a 27)	19 - 28 - 29 - 30
Vo	2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 13 - 14 - 15 - 20 - 21	
Volpago del M.	(da 15 a 40)	
Zenson di P.		(da 2 a 11)
Zero Branco		(da 1 a 25)

Zevio	(da 1 a 4) - (da 23 a 31) - (da 40 a 48) - (da 51 a 54) - (da 60 a 63) - (da 65 a 69)	(da 6 a 13)
Zimella	(da 1 a 4) - (da 6 a 9) - 13 - 18 - 19 - (da 22 a 27)	11 - 12 - (da 14 a 17) - 20 - 21

Bilancio Idro-climatico > 0 mm - BIC 2

COMUNE	Foglio BUONO	Foglio NON BUONO
Colle Umberto	(da 1 a 8) - 10 - 11 - 13 - 14	
Fara Vic.	(5) - (8)	
Farra di S.	6 - 7 - 8 - 19 - 20	
Marostica	2 - 3 - (da 5 a 16)	
Molvena	5	
Moriago d. B.	(da 1 a 7) - 9 - 12 - 13 - 14	
Pederobba	(da 11 a 14) - (da 17 a 20) - 23 - 24 - 27 - 28 - (da 31 a 35)	
Pianezze	(da 1 a 5)	
Pieve di Sol.	14 - 19	
Pove del G.	(11) - (12) - (13)	
Santorso	6	
Schio /Schio	(da 18 a 22) - 24 - 25	
Sernaglia d. B.	(da 1 a 6) - (da 8 a 11) - (da 14 a 19)	
Valdobbiadene /Valdobbiadene	(da 19 a 22) - 25 - 30	
Vidor	(da 3 a 6) - (da 8 a 12)	
Vittorio Veneto	69 - 70 - 71 - (da 78 a 82)	
Zugliano	5	